

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE SECONDA. Dei collaboratori dell'imprenditore

Articolo 2095

Categorie dei prestatori di lavoro

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. (1)

Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 L. 13.05.1985, n. 190.

(2) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.